

COMUNE DI LIVORNO

26 MAG. 2015

ARCHIVIO GENERALE

## Comune di Livorno

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI BENI COMUNALI CON IMPIANTI PUBBLICITARI – APPROVAZIONE.

#### N. 127 del 25 maggio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11.00 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza della Presidente Giovanna Cepparello, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

#### COMPONENTI N. 33

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Nogarin Filippo( Sindaco)	X		18- Vitiello Giuseppe		X
2- Grillotti Giuseppe	X		19- Marchetti Edoardo		X
3- Bastone Francesco		X	20- Meschinelli Nicola		X
4- Fuoti Giovanni	X		21- Galigani Marco		X
5- La Fauci Corrado		X	22- Ruggeri Marco	X	
6- Sarais Valter	X		23- De Filicaia Jari		X
7- Mileti Maria Cristina		X	24- Martelli Marco	X	
8- Rossi Alessandra	X		25- Bini Cristina	X	
9- Galli Daniele	X		26- Ciampini Alessio	X	
10- Barbieri Mirko	X		27- Ria Monica		X
11- Esposito Daniele	X		28- Caruso Pietro	X	
12- Simoncini Serena		X	29- Amato Elisa	X	
13- Pecoretti Sandra	X		30- Raspanti Andrea		X
14- Agen Federico		X	31- Cepparello Giovanna	X	
15- Batini Alessio	X		32- Bruciati Marco		X
16- Mazzacca Alessandro	X		33- Cannito Marco		X
17- Lenzi Barbara		X			
			totale	<b>18</b>	<b>15</b>

Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe Ascione.

La Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Bini, La Fauci e Pecoretti.

OMISSIS

**Oggetto: regolamento per la disciplina delle concessioni di beni comunali con impianti pubblicitari - approvazione**

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**IL CONSIGLIO COMUNALE**



Premesso che:

- il combinato disposto dell'art. 24 e 26 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) richiede uno specifico provvedimento (autorizzazione e concessione) per installare o mettere in esercizio impianti o eseguire opere su pertinenze stradali.
- l'art. 23, comma 4, del medesimo codice della strada, prevede una specifica autorizzazione alla collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.
- l'art. 27 del medesimo codice della strada dispone che l'ente proprietario della strada è il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione di cui trattasi e che gli stessi indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Tali atti sono rinnovabili alla loro scadenza ma l'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
- il comma 7 del medesimo art. 27 dispone che la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
- Il successivo comma 8 del medesimo art. 27 determina la misura del canone per l'uso di strade o loro pertinenze facendo riferimento a tre criteri: alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa; al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione; al vantaggio che l'utente ne ricava.
- L'art. 9 comma 7 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (norme di revisione ICP, TOSAP, TARSU), relativamente alla pubblicità effettuata con impianti installati su beni del comune o dati ad esso in godimento, stabilisce che *"l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario"*.
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) ha disciplinato le modalità di posizionamento dei cartelli e altri impianti pubblicitari (art. 51); la durata in tre anni del provvedimento autorizzativo relativo (art. 53); la competenza del proprietario della strada a vigilare sull'attività autorizzativa di cui trattasi e a sanzionare i comportamenti illegittimi (art. 53).
- L'art. 16 del d.lgs 26 marzo 2010, n. 59 prevede l'applicazione di procedure di selezione tra i candidati potenziali mediante lo strumento della gara, *"Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili"*. Questa norma si applica ai provvedimenti di concessione per impianti pubblicitari: infatti il numero degli stessi è contingentato per due ordini di motivi: la naturale limitatezza territoriale degli spazi destinati ad ospitare impianti su territorio comunale, e la "quantità degli impianti pubblicitari", determinata dal comune in numero fisso, secondo quanto prescrive l'art. 3 del d.lgs. 507/1993.
- L'articolo 10 del Regolamento comunale della pubblicità, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 16/2/1998 prevede la concessione di suolo pubblico relativamente agli impianti da installare su spazi e aree pubbliche.

25 MAG. 2015

- L'art. 15 delle Norme tecniche del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 30/12/2002, prevede, tra l'altro, la concessione amministrativa per l'uso del bene pubblico ove viene installato l'impianto pubblicitario e il canone patrimoniale, la cui misura è stabilita annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- l'art. 14 del Regolamento comunale Tosap approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 29.6.1994 e successive modifiche e integrazioni, prevede espressamente l'esenzione dal pagamento della tassa quando su la stessa occupazione sia corrisposto il canone non ricognitorio, in armonia con la possibilità accordata dal legislatore nazionale al consiglio comunale di stabilire agevolazioni o esenzioni.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 28/12/2001 n. 496, che ha introdotto il canone non ricognitorio quale corrispettivo per l'uso particolare del suolo pubblico da parte del privato, autorizzato ad effettuare pubblicità con impianti privati. Con il medesimo atto è stata approvata la tariffa del canone patrimoniale, calcolata su metro quadrato di esposizione e differenziata a seconda che si tratti di strade di categoria normale o strade di categoria speciale (così come sono stabilite dal Regolamento comunale della ICP e servizio pubbliche affissioni). Detta tariffa è stata modificata con deliberazione GC n. 111 del 31/3/2004, che ha introdotto criteri di progressività e la revisione annuale della relativa tariffa secondo l'indice ISTAT.

Rilevata la necessità di fissare, mediante regolamento, la disciplina relativa alle concessioni dei beni pubblici interessati dai provvedimenti autorizzativi della pubblicità, rilasciati ai sensi della normativa statale e comunale relativa, affinché sia garantita uniformità, celerità, imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela del demanio stradale e dei beni pubblici in generale di proprietà comunale, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

Considerato che il canone non ricognitorio ha natura di controprestazione per l'utilità che il soggetto utilizzatore del bene pubblico riceve in funzione dell'attività economica da questi esercitata ossia, nella materia che qui si tratta, l'attività pubblicitaria. Quindi è un vero e proprio corrispettivo, ha natura patrimoniale e trova fondamento nel rapporto negoziale che accede al rapporto concessorio, per il vantaggio che deriva al soggetto, diverso dal proprietario, dall'uso del bene pubblico.

Rilevato che la determinazione del canone non ricognitorio su base tariffaria debba essere fondata su criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Valutata, di conseguenza, l'opzione del doppio prelievo sulla medesima occupazione di un bene pubblico, data dal cumulo fra tosap e canone non ricognitorio che, sebbene sia formalmente legittima, tuttavia risulta non funzionale alla calmierazione del prelievo complessivo imposto a carico dei privati, e in definitiva non aderente a criteri di ragionevolezza nella determinazione del canone.

Ritenuto, pertanto, di confermare l'esenzione dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) per le concessioni dei beni comunali interessate dall'installazione di impianti pubblicitari, per le quali è previsto il pagamento del canone non ricognitorio, come è previsto dall'art. 14 del regolamento comunale tosap vigente.

Valutata l'opportunità di sostituire il metodo di calcolo stabilito nelle sopra richiamate deliberazioni della Giunta Comunale del 2001 e del 2004 e fare riferimento ad un diverso criterio di stima della tariffa, basato sui parametri contenuti nell'art. 27 comma 8 del codice della strada [la cui attuazione, in mancanza delle direttive nazionali ai sensi dell'art. 67 comma 5 del DPR 495/1992 (Regolamento del codice della strada), è rimessa all'iniziativa dei singoli proprietari delle strade]. La tariffa, così determinata, viene moltiplicata per la superficie effettivamente occupata dall'impianto pubblicitario (come stabilisce l'art. 9 comma 7 del d.lgs 507/1993), per determinare l'importo del canone non ricognitorio di concessione.

25 MAG. 2015

Vista la relazione tecnica di stima effettuata dal responsabile dell'Ufficio tecnico patrimoniale e tributario, in atti protocollo n. 21613 del 11 marzo 2015, con la quale si è proceduto alla determinazione della tariffa del canone non ricognitorio annuo, differenziato a seconda della tipologia dell'impianto pubblicitario ammissibile (secondo quanto risulta dall'Abaco allegato parte integrante del Piano Generale degli impianti pubblicitari in premessa citato), nonché delle zone in cui è stato diviso il territorio comunale.

Rilevato che nella determinazione della tariffa relativa alla tipologia di impianto pubblicitario, è stato valutato il valore dell'area pubblica interessata dal provvedimento concessorio, in proporzione al vantaggio economico che ne trae il concessionario.

Dato atto dei risultati dell'analisi condotta dall'Ufficio tecnico patrimoniale rispetto alla suddivisione del territorio comunale in sette zone territoriali, differenziate per il valore delle aree e per la diversa rilevanza dal punto di vista commerciale, cui ha conseguito un abbattimento rispetto al valore massimo di riferimento della tariffa del canone.

Rilevata la necessità che in via generale si proceda mediante gara pubblica alla concessione degli spazi pubblici per la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali, in considerazione della naturale limitatezza degli spazi disponibili all'interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità e altri vincoli gravanti sul territorio, sia dall'espressa previsione di legge (art. 3 comma 3 del d.lgs. 507/1993), per cui anche questa Amministrazione Comunale ha limitato la quantità degli impianti pubblicitari che è possibile installare, avendo delimitato la superficie espositiva del territorio urbano (articolo 11 regolamento comunale sulla pubblicità).

Visto lo schema di regolamento per le concessioni di suolo pubblico con impianti pubblicitari, allegato alla presente.

Vista la decisione della Giunta Comunale n. 49 del 2 marzo 2015, con la quale è stato apprezzato il rapporto del dirigente del Settore Entrate Amministrazione patrimonio in data 29 gennaio 2015 protocollo n. 8059, relativa alla materia in oggetto.

Vista la successiva decisione di Giunta n. 84 del 17 marzo 2015, con la quale è stata apprezzata la nota in data 10 marzo 2015, protocollo n. 20963, di integrazione del rapporto relativo alla disciplina delle concessioni, sopra citato.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato su la GU serie Generale n. 301 del 30/12/2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 267/2000.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, di cui all'allegato 1 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

25 MAG. 2015

**DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento per la disciplina delle concessioni di beni comunali con impianti pubblicitari, il cui testo è allegato alla presente (allegato 2) quale parte integrante e sostanziale.
2. di approvare le tariffe risultanti dalla seguente tabella:

tipologia	descrizione	Canone unitario							Unità di misura
		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7	
Cartello pubblicitario		€102,00	€ 96,90	€ 91,80	€ 86,70	€ 81,60	€ 76,50	€ 71,40	ml.
Cartello pubblicitario	A messaggio variabile	€156,00	€148,20	€140,40	€132,60	€124,80	€117,00	€109,20	ml.
stele		€ 45,00	€ 42,75	€ 40,50	€38,25	€36,00	€33,75	€ 31,50	ml.
stele	A messaggio variabile	€69,00	€ 65,55	€ 62,10	€58,65	€55,20	€51,75	€ 48,30	ml.
Transenna stradale		€ 13,20	€ 12,54	€ 11,88	€11,22	€10,56	€9,90	€ 9,24	ml.
cestino		€ 12,60	€ 11,97	€ 11,34	€ 10,71	€ 10,08	€ 9,45	€ 8,82	no.
Pensilina attesa	Servizio pubblico	€112,67	€107,03	€101,40	€ 95,77	€ 90,13	€84,50	€ 78,87	mq.
Palina fermata	Servizio pubblico	€ 10,80	€10,26	€ 9,72	€ 9,18	€ 8,64	€ 8,10	€ 7,56	no
Quadro toponomastico		€ 19,80	€18,81	€ 17,82	€16,83	€ 15,84	€ 14,85	€ 13,86	ml.
Cartello indicatore		€ 8,40	€7,98	€ 7,56	€ 7,14	€ 6,72	€ 6,30	€ 5,88	no

3. di stabilire che la relazione di stima, in atti comunali n. 21613 di protocollo del 11 marzo 2015, composta dalla "Relazione tecnica di stima", da una tabella riepilogativa delle tariffe e dalla cartografia rappresentativa della suddivisione del territorio comunale in sette zone, è allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso.
4. di stabilire che copia del presente atto dovrà essere allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione, così come è disposto dall'art. 172 comma 1 lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo vigente).
5. di stabilire che la disciplina regolamentare approvata con il presente atto entra in vigore il 1° gennaio 2015, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, di modifica dell'art. 53 comma 16 della legge 388/2000.

La Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 25 (Agen, Amato, Barbieri, Batini, Bini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Martelli, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Ruggeri e Sarais)
- Componenti votanti n. 21 (Agen, Amato, Barbieri, Batini, Bini, Caruso, Ciampini, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Martelli, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Rossi, Ruggeri e Sarais)
  - Voti favorevoli n. 21 (Agen, Amato, Barbieri, Batini, Bini, Caruso, Ciampini, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Martelli, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Rossi, Ruggeri e Sarais)
  - Astenuti n. 4 (Bruciati, Cannito, Cepparello e Raspanti)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dalla Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

La Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 25 (Agen, Amato, Barbieri, Batini, Bini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Martelli, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Ruggeri e Sarais)
- Componenti votanti n. 23 (Agen, Amato, Barbieri, Batini, Bini, Bruciati, Caruso, Ciampini, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Martelli, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Ruggeri e Sarais)
  - Voti favorevoli n. 23 (Agen, Amato, Barbieri, Batini, Bini, Bruciati, Caruso, Ciampini, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Martelli, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Ruggeri e Sarais)
  - Astenuti n. 2 (Cannito e Cepparello)

La proposta è accolta.

Allegato 1, parte integrante della Delibera di C.C. n. 127 del  
25 MAG 2015

Oggetto: : regolamento per la disciplina delle concessioni di beni comunali con impianti pubblicitari - approvazione

---

**PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime  non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica  
si esprime  parere favorevole
- si esprime  parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziario delegato –  
Responsabile del servizio  
(timbro e firma)

Livorno, 23 marzo 2015

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime  non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile  
si esprime  parere favorevole
- si esprime  parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria  
(timbro e firma)

**IL DIRIGENTE**  
**SERVIZI FINANZIARI**  
**SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI**  
Dot. Nicola Felteni

Livorno, 8/5/15





COMUNE DI LIVORNO

ALL. 2  
D.C. N. 127  
del 25 MAG. 2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
CONCESSIONI DI BENI COMUNALI CON IMPIANTI  
PUBBLICITARI

4

## **Articolo 1**

### **Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in attuazione a quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina le concessioni di beni comunali, facenti parte del demanio o del patrimonio comunale, con impianti pubblicitari installati o da installare nel territorio comunale e il canone non ricognitorio.

Gli impianti pubblicitari installati o da installare su strutture comunali seguono i principi del presente regolamento e le norme del regolamento comunale per le concessioni, locazioni, alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, approvato con deliberazione del C.C. del 26/7/2010 n. 119. Il relativo canone non ricognitorio, pertanto, non è determinato su base tariffaria.

Il canone ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene pubblico ottenuto in concessione e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa.

Il Comune di Livorno ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 17 comma 63 della legge 127/1997 prevedendo la esenzione dal pagamento della tosap quando su la stessa occupazione sia corrisposto il canone non ricognitorio (art. 14 del vigente regolamento comunale tosap). Pertanto le concessioni di suolo pubblico in argomento sono soggette al pagamento del solo canone non ricognitorio.

## **Articolo 2**

### **Normativa di riferimento**

Il presente regolamento istituisce e disciplina il canone non ricognitorio nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Articoli 20 comma 4; 23; 24 commi 6, 7, 8; 26 e 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- Art. 9 comma 7 del d.lgs 507/1993, relativamente alla pubblicità effettuata con impianti installati su beni del comune o dati ad esso in godimento, stabilisce che *“l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”*;
- Articoli 51, 53, 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- Articolo 16 del d.lgs 26 marzo 2010, n. 59 relativamente alla necessità di seguire procedure di gara pubblica per l'uso del suolo *“quando il numero dei titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi è limitato”*. Questa disciplina si applica ai provvedimenti di concessione suolo pubblico per impianti pubblicitari, il numero dei quali è contingentato, per due ordini di motivi: la naturale limitatezza territoriale degli spazi destinati ad ospitare impianti su territorio comunale, e la *“quantità degli impianti pubblicitari”* determinata dal comune in numero fisso, secondo quanto prescrive l'art. 3 del d.lgs. 507/1993.
- Articolo 10 del Regolamento comunale della pubblicità, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 16/2/1998 che prevede la concessione di suolo pubblico relativamente agli impianti da installare su spazi e aree pubbliche.
- Norme tecniche del Piano generale degli impianti pubblicitari approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 30/12/2002.

## **Articolo 3**

### **Canone di concessione non ricognitorio**

Le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale o loro pertinenze nonché le aree pubbliche previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari e da piani comunali particolareggiati, e in generale dei beni facenti parte del patrimonio comunale, sono consentite solo a seguito di provvedimento di concessione e sono soggette al pagamento di un canone non ricognitorio, ai sensi dell'art. 27 comma 8 del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 9 comma 7 del d.lgs. 507/1993.

Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno; sono temporanee le altre. Entrambe sono soggette al canone di concessione non ricognitorio, che dovrà essere corrisposto in misura non inferiore a 1/12 della tariffa anche qualora l'occupazione duri per un periodo inferiore a trenta giorni. Ove la durata della concessione temporanea interessi due mesi, benché per un periodo complessivo inferiore a trenta giorni consecutivi, il concessionario è tenuto a pagare due mensilità, corrispondenti a 2/12 della tariffa.

La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio non ricognitorio entro i termini stabiliti da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il bilancio si riferisce.

In assenza della deliberazione della Giunta si applicano le tariffe in vigore l'anno precedente.

### **Articolo 4**

#### **Concessioni di suolo pubblico con impianti pubblicitari**

Le concessioni di suolo pubblico sono generalmente assentite previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica che tenga conto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza dell'attività amministrativa e degli interessi pubblici in materia di decoro e arredo urbano, oltre che di sicurezza nella circolazione stradale.

Il provvedimento di concessione indica modalità e condizioni per l'uso del suolo o del bene comunale ove viene installato o mantenuto l'impianto pubblicitario, la durata che potrà variare a seconda che la concessione si riferisca all'installazione o al mantenimento dell'impianto, l'eventuale costo dello stesso al valore residuo dell'ammortamento.

Il concessionario al termine della concessione dovrà o rimuovere l'impianto o trasferirne la proprietà all'aggiudicatario della gara per la concessione del bene, al prezzo determinato al costo residuo dell'ammortamento, entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione della gara.

Il provvedimento di concessione non può essere rinnovato automaticamente allo stesso soggetto, il quale può essere prorogato una sola volta nel termine di scadenza e solo per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo concessionario mediante il procedimento di gara.

Le norme del bando definiscono gli aspetti relativi al mantenimento dell'impianto sul bene comunale o la sua rimozione, secondo quanto sopra previsto.

L'ufficio comunale può procedere ad una selezione pubblica fra i possibili interessati anche qualora riceva la domanda per la concessione di un solo impianto pubblicitario o il mantenimento dello stesso.

L'ufficio comunale può valutare la possibilità di affidamento diretto quando la richiesta abbia per oggetto l'installazione o il mantenimento di impianti come ad esempio quelli denominati "cartello indicatore con logo" o "cestino", in ragione dell'esiguità dello spazio pubblico occupato e quindi del valore della concessione, nonché nel caso di pensilina di attesa del bus, il cui provvedimento di concessione del suolo pubblico relativamente alla scelta del concessionario segue la convenzione comunale per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Nel caso di modificazione soggettiva del concessionario, come si verifica in caso di cessione d'azienda, la cessione dell'attività commerciale non comporta necessariamente anche il trasferimento dei diritti concessori, ma il subingresso dovrà essere sempre valutato dall'Amministrazione e potrà essere accettato solo se permangono le ragioni di pubblico interesse o quanto meno di apprezzabile utilità collettiva. Il subingresso nella concessione dà luogo ad un nuovo provvedimento ma con durata coincidente con quella stabilita nel provvedimento originario.

#### **Articolo 5**

##### **Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio**

La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio può essere determinata a corpo a seconda della tipologia di impianto.

#### **Articolo 6**

##### **Determinazione della tariffa**

La tariffa unitaria sarà calcolata a seguito di specifica relazione di stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale competente, determinata per anno, per la superficie espressa in ml (metro lineare) o in mq (metri quadrati) e differenziata a seconda della tipologia degli impianti e della localizzazione degli stessi.

L'importo del canone non ricognitorio dovuto dal concessionario è costituito dal prodotto della tariffa dell'occupazione determinata a seconda della tipologia dell'impianto pubblicitario considerato, moltiplicata per la consistenza dell'occupazione (espressa in ml, mq., o per unità).

#### **Articolo 7**

##### **accertamento e riscossione del canone**

Il canone non ricognitorio deve essere versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione.

Per le occupazioni permanenti il canone relativo alle annualità successive dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo; qualora norme statali abbiano prorogato il termine per l'approvazione del bilancio, il pagamento dovrà essere eseguito entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data della relativa delibera consiliare di approvazione.

Limitatamente al primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2015.

#### **Articolo 8**

##### **Occupazioni abusive**

Le occupazioni di spazi e aree pubbliche per le finalità di cui al presente regolamento effettuate senza titolo (perché la concessione è scaduta o è stata revocata o perché il concessionario è decaduto), sono soggette al pagamento di un'indennità pari al canone, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa di importo fissato dall'art. 20 comma 4 e 5 del d.lgs. 285/1992 (testo vigente del codice della strada).

Per la determinazione della sanzione si fa riferimento alle regole e ai principi contenuti nella legge 689/1981 (c.d. legge sulla depenalizzazione).

L'occupazione abusiva è contestata, da parte dell'ufficio comunale competente, previa diffida al responsabile della relativa violazione con contestuale avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Il competente ufficio comunale contesta le relative infrazioni e dispone per la rimozione dell'impianto pubblicitario, assegnando al responsabile un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito al responsabile delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Qualora l'ufficio comunale ritenga necessario procedere alla immediata rimozione dell'impianto pubblicitario installato abusivamente, le relative spese sono poste a carico dell'occupante abusivo e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva, secondo il procedimento previsto dal regolamento comunale delle Entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie.

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, l'ufficio comunale competente può valutare se esistano prevalenti interessi pubblici a sanare le occupazioni permanenti senza titolo per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla contestazione della situazione illegittima o per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo concessionario mediante gara pubblica. In tal caso l'obbligo del pagamento del canone decorre dal giorno in cui viene accertata l'occupazione o l'installazione, al quale si aggiungono le indennità e le sanzioni di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c., fatta salva la prova contraria.

#### **Articolo 9 Decadenza**

Il concessionario decade in caso di accertato inadempimento agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione. In particolare l'ufficio comunale competente può contestare una o più fra le seguenti ipotesi:

- a) Mancato, parziale o tardivo pagamento del canone entro il termine stabilito;
- b) occupazione realizzata su uno spazio o con un impianto diverso da quello prescritto dal provvedimento;
- c) violazioni riguardanti modi, condizioni, obblighi, termini relativi all'esercizio dell'attività pubblicitaria attraverso impianti su beni comunali, secondo quanto dispone il d.lgs. 285/1992 (codice della strada), il DPR del 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) o i regolamenti comunali.

In questi casi l'ufficio comunale contesta la violazione e contemporaneamente diffida il concessionario ad adempiere entro un termine non inferiore ad un mese, decorrente dalla data di notifica dell'atto di diffida; da tale data decorrono gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

Per le occupazioni permanenti la notifica della contestazione di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere eseguito completamente o nell'esatto importo.

Ove il concessionario intimato non provveda, o comunque non risponda agli addebiti entro il termine di diffida, viene dichiarato decaduto e dovrà rimuovere la struttura installata oggetto del presente provvedimento di concessione entro il termine indicato nell'atto di decadenza.

L'eventuale inadempimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del Codice della strada, sopra citato, ossia il concessionario decaduto è tenuto al pagamento di una somma che dal 1° gennaio 2013 è stata determinata da un minimo di € 168,00 ad un massimo di € 674,00.

In tutte le ipotesi di inadempimento sopra descritte è sempre fatta salva l'azione per il risarcimento del danno e il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.



## **Articolo 10**

### **Deposito cauzionale**

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione, potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto è previsto dal Regolamento per il rilascio di autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico, approvato con deliberazione C.C. n. 201 del 20/12/2006 . Tale deposito potrà essere prestato con versamento diretto presso la tesoreria comunale o mediante garanzia fideiussoria.

## **Articolo 11**


### **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno decorrente dalla sua pubblicazione all'Albo on line del Comune di Livorno e da tale data si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Le concessioni in corso di validità alla entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le occupazioni che risultano mancanti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di una nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento potranno essere disapplicate solo in caso di contrasto con norme statali o regionali vincolanti nel frattempo intervenute.





**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

ALL. 3  
D.C. N. 127  
del 25 MAG 2015

Livorno 11 marzo 2015

Prot.n. **21613/2015**

### Relazione Tecnica di Stima

#### **Determinazione Canone Patrimoniale non ricognitorio per occupazione suolo pubblico con strutture pubblicitarie**

Facendo seguito all'incarico conferitomi, il sottoscritto Geom. Marco Nencioni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario, eseguiti i necessari accertamenti di natura tecnica relativi all'oggetto dell'incarico ed individuato il quadro di riferimento normativo, provvede di seguito ad estendere la stima richiesta .

#### **Premessa:**

La presente Relazione di stima è finalizzata all'individuazione del valore unitario del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per le occupazioni a carattere permanente delle aree facenti parte del patrimonio comunale, siano esse parte del demanio stradale o utilizzate ad altri fini, mediante strutture destinate all'affissione pubblicitaria: cartellonistica pubblicitaria (cartelloni, megaposter, steli, ecc...); frecce segnaletiche direzionali; elementi di arredo urbano (transenne, pensiline, ecc...).

La definizione di "canone di concessione non ricognitorio" si ricava dal contenuto della Circolare 43/E/4/164 del 20/02/1996 del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate – Direzione Centrale Fiscalità



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

Locale, che pone l'accento sui parametri relativi **"al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico"**.

La normativa di riferimento è quella contenuta nel nuovo Codice della Strada e precisamente nell'art. 27, commi VII e VIII, nei quali si ricava **"quella funzione di corrispettivo svolta dal canone, quella funzione di vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico"**.

I commi citati dell'art. 27 del nuovo Codice della Strada definiscono: **"La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'Ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava"**.

Precisata così la natura del canone concessorio non ricognitorio, la citata Circolare, passa a delineare la differenza dal canone ricognitorio, sottolineando che **"in altri casi il canone rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente locale sul bene oggetto della concessione (da qui la determinazione di canone ricognitorio), la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i sopra citati parametri del beneficio economico e dell'utilità particolari ritraibili dall'occupazione"**.

**Oggetto della stima:**

Oggetto della stima è pertanto la determinazione del valore dell'area interessata dall'occupazione in proporzione al **"beneficio economico che i soggetti concessionari traggono dall'occupazione dei beni facenti parte del patrimonio comunale"** rapportato ad unità di calcolo che permettano la sistematica applicazione della canone nelle diverse fattispecie oggettive.

Il riferimento temporale sarà quello dell'annualità, pertanto la stima determinerà tale vantaggio in ragione annuale, calcolandone il relativo valore.





**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

**Criterio di stima:**

Il criterio di stima sarà volto a determinare il valore dell'area interessata dall'occupazione in proporzione al vantaggio economico che ne trae il soggetto concessionario, ovvero in proporzione al valore delle strutture realizzate.

L'assoluta mancanza di riferimenti documentali, consistenti in atti formali o precedenti cui fare riferimento per l'individuazione dei valori, orienterà inevitabilmente verso l'adozione di un metodo di stima sintetico basato su elementi noti.

Non potendo riferirci a valori di mercato certi, in quanto non si sono rilevati precedenti in materia, dovremo procedere ad individuare il valore dei beni mediante l'utilizzo degli elementi di costo desunti dalla conoscenza degli oggetti della stima ed a calcolarne la loro redditività, in analogia ad un investimento di tipo immobiliare, tenendo però conto delle diverse caratteristiche strutturali ed alla conseguente durata temporale.

**Dati di riferimento:**

Si è eseguita una analisi dettagliata individuando una serie di tipologie costruttive degli impianti rilevati sul territorio comunale rispetto alle quali si è eseguita una stima di massima, individuando mediante una indagine svolta presso operatori del settore ed un computo degli elementi di costo, comprensivi di opere complementari (ancoraggi, fondazioni, ponteggi di servizio da utilizzare durante l'installazione, oneri per la sicurezza, ecc...) i relativi costi costruttivi:

**A) cartello pubblicitario / megaposter (tipologie 5 e 9 abaco di riferimento):** si tratta di strutture complesse di dimensioni variabili, generalmente costituite da strutture metalliche su supporti verticali saldamente ancorati a fondazioni interrato e sostenenti spazi mono o bifacciali sui quali posizionare messaggi pubblicitari, si tratta di strutture per le quali, da indagini esperite si è rilevato un costo di realizzazione variabile tra i 200,00 ed i 300,00 €/mq. in dipendenza della tipologia costruttiva, alla soluzione strutturale e dei materiali utilizzati;

**B) cartello pubblicitario / megaposter a messaggio variabile (tipologia 6 abaco di riferimento):** impianto analogo al precedente ma dotato di meccanismi elettromeccanici o di impianto video idonei alla



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

variazione temporale del messaggio pubblicitario, e conseguentemente aventi un costo più elevato del precedente, che si è rilevato essere compreso tra i 300,00 ed i 500,00 €/mq..

**C) stele (tipologia 3 abaco di riferimento):** si tratta di impianti posizionati direttamente a terra, su fondazioni interrato, multifacciali, per i quali si è rilevato un costo oscillante tra i 100,00 ed i 200,00 €/mq., anch'esso legato alla tipologia costruttiva ed ai materiali utilizzati;

**D) stele a messaggio variabile (tipologia 3 abaco di riferimento):** impianto analogo al precedente ma dotato di meccanismi elettromeccanici o di impianto video idonei alla variazione temporale del messaggio pubblicitario, e conseguentemente aventi un costo più elevato del precedente, stimabile tra i 200,00 ed i 300,00 €/mq..

**E) transenna stradale (tipologia 11 abaco di riferimento):** si tratta di piccole strutture generalmente delimitanti la porzione pedonale della sede stradale, di costo limitato, ancorate a terra mediante fissaggio semplice e idonee a supportare piccoli messaggi pubblicitari mono o bifacciali, il costo è compreso tra i 40,00 e gli 80,00 €/mq

**F) cestino (tipologia 11 abaco di riferimento):** mezzo pubblicitario plurifunzionale utilizzato per la raccolta dei rifiuti urbani e idoneo all'installazione di messaggi pubblicitari di limitate dimensioni, avente un costo unitario, variabile in conseguenza della tipologia costruttiva, compreso tra i 60,00 ed i 100,00 €.

**G) pensilina attesa servizio trasporto pubblico (tipologia 11 abaco di riferimento):** si tratta di strutture complesse, aperte da uno o più lati e tamponate con materiale generalmente traslucido o trasparente sul quale è possibile alloggiare messaggi pubblicitari fissi o locandine temporanee; i costi, variabili in conseguenza dei materiali utilizzati e delle tecnologie costruttive possono stimarsi compresi tra i 2.000,00 ed i 6.000,00 €, a corpo per ogni struttura.

**H) palina fermata servizio pubblico (tipologia 11 abaco di riferimento):** si tratta di impianti posizionati direttamente a terra, su fondazione interrato, bifacciali, per i quali si è rilevato un costo oscillante tra i 50,00 e gli 80,00 €/mq., anch'esso legato alla tipologia costruttiva ed ai materiali utilizzati;



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

**D) quadro toponomastico (tipologia 11 abaco di riferimento):** si tratta di impianti posizionati direttamente a terra, su fondazione interrata, mono o bifacciali, per i quali si è rilevato un costo oscillante tra gli 80,00 ed i 150,00 €/mq., anch'esso legato alla tipologia costruttiva ed ai materiali utilizzati;

**L) cartello indicatore su palo stradale (tipologia 12 abaco di riferimento):** si tratta dei singoli cartelli indicatori, riportanti il nominativo dell'attività ed eventualmente il relativo logo, e che vengono installati in gruppi su pali infissi nel terreno al margine della sede stradale; il costo di ciascun cartello indicatore è di circa 40,00 €, mentre quello del palo di supporto e della installazione può stimarsi ammontare a circa 100,00 € per ogni gruppo (che si ipotizza sia costituito da un massimo di 20 cartelli su ciascun supporto).

**Calcolo del canone:**

I casi esaminati hanno tipologie diverse ma per tutte il concetto basilare sul quale si fonda la presente stima del canone è quella della determinazione di un'area "pertinente" ed "asservita" alle stesse, ovvero l'individuazione di una porzione di terreno che si intende funzionale alla installazione, alla manutenzione, all'accesso alle stesse e che viene conseguentemente assoggettato alla presenza della struttura.

In analogia ai criteri adottati per la determinazione delle indennità di asservimento in caso di servitù, possiamo quindi ipotizzare che la presenza delle strutture abbia come conseguenza la costituzione di una servitù di fatto sul terreno circostante.

Pertanto individueremo, per ogni tipologia catalogata in precedenza, quale sia la superficie di terreno funzionale all'installazione e quindi "convenzionalmente" assoggettata alla presenza della struttura e che dovremo considerare, ai fini estimativi, gravata da una servitù ad essa relativa ed attinente e ne determineremo il relativo valore.

In mancanza di una specifica indicazione normativa faremo riferimento al criterio generale di determinazione dell'indennizzo dovuto per la costituzione delle servitù, ovvero a quanto indicato dalla Legge 136/1953 e dall'art. 1038 del Codice Civile e dall'art.44 del D.P.R.327/2001, nella determinazione dell'indennità dovute dovranno pertanto essere valutate:



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

l'indennizzo per l'occupazione dell'area direttamente interessata dall'asservimento (passaggio delle tubazioni e ingombro dei dispositivi di ispezione);

l'indennizzo per la concessione del transito agli addetti alla manutenzione ed ispezione;

l'indennizzo per la diminuzione di valore dell'area in conseguenza del vincolo, espresso in mancata possibilità di edificare, o ampliare una costruzione esistente;

I criteri di determinazione delle superfici convenzionali e i relativi valori unitari di stima saranno pertanto i seguenti:

**A) cartello pubblicitario / mega poster:** sulla base delle dimensioni medie di tali strutture, dell'ingombro degli elementi di fondazione e strutturali e della necessità di accesso per la manutenzione si assume convenzionalmente una fascia di terreno asservita avente una larghezza complessiva di 2,00 metri da calcolarsi sullo sviluppo lineare della struttura; possiamo adottare ai fini della stima un valore medio del terreno libero nelle zone di riferimento pari a 50,00 €/mq, (privo di ogni capacità edificatoria e del valore delle opere di sistemazione superficiale); a ciò dovremmo sommare (al fine di individuare il valore complessivo del bene e determinarne il relativo canone patrimoniale annuo) il valore medio delle strutture come in precedenza individuato per la tipologia di riferimento, che, ipotizzando una struttura di medie dimensioni comunque dell'altezza non maggiore di 3,00 metri è pari a 250,00 €/mq. e quindi a 750,00 €/ml..

Ai fini del calcolo del canone annuo dovremo quindi individuare:

- il numero degli anni di durata delle strutture durante i quali potranno essere utilizzate senza la totale ristrutturazione o rinnovo delle stesse (c.d. *durata funzionale del bene*);
- il saggio di rendimento che viene utilizzato nelle diverse metodologie, sia classiche che di tipo finanziario.

La maggior parte delle pubblicazioni di Estimo usualmente individuano delle "forbici" del tasso di capitalizzazione compreso tra il 6,50 ed il 7,50 per investimenti di tipo produttivo legati ad immobili di destinazione diversa dal residenziale. Tali valori, se raffrontati con l'attuale situazione di mercato sono decisamente elevati e non rappresentano l'effettiva redditività dell'investimento.



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

Alcune pubblicazioni di natura economico finanziaria individuano invece saggi legati allo specifico settore di investimento: Industria 6% -10%, Banca 6% - 8%, Commercio 8% -12%, Assicurazione 7% - Immobili 4% - 6%, generalmente specificando che la variazione del saggio di rendimento medio, nell'ambito della categoria individuata, dipende specificatamente da fattori ascendenti e discendenti in relazione alle caratteristiche esterne (di mercato o di ambiente) o interne (di struttura o finanziarie), ovvero dalle condizioni di produzione o di distribuzione del bene.

La limitata durata funzionale delle strutture prese in esame (la durata delle stesse è generalmente inferiore ai 10 anni e ha quindi necessità di un ammortamento rapido ed una conseguente, elevata redditività) si ritiene che il saggio di rendimento da adottare sia quello massimo tra quelli rilevati nell'ambito degli investimenti commerciali, al quale si riconduce il tipo di attività, pari al 12%.

Considerando tali fattori potremo quindi calcolare una tariffa del canone non ricognitorio annuo pari

a:

$$(50,00 \text{ €/mq.} \times 2,00 \text{ ml.})^{(1)} + 750,00 \text{ €/ml.}^{(2)} = 850,00 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = 102,00 \text{ €/ml/anno:}$$

dove:

<sup>(1)</sup> valore dell'area asservita.

<sup>(2)</sup> valore medio indicativo della struttura.

<sup>(3)</sup> saggio di rendimento.

**B) cartello pubblicitario / mega poster a messaggio variabile:** analogamente al punto precedente si assume convenzionalmente una superficie asservita della larghezza complessiva di 2 metri da calcolarsi sullo sviluppo lineare della struttura; adottando il criterio di stima della precedente tipologia e tenendo conto del costo unitario più elevato della struttura pari a 400,00 €/mq, ovvero equivalente a 1.200,00 €/ml. per una altezza massima ipotizzata della struttura di 3,00 m., la tariffa unitaria di canone non ricognitorio viene a determinarsi come segue:

$$(50,00 \text{ €/mq} \times 2,00 \text{ m})^{(1)} + 1.200,00 \text{ €/ml.}^{(2)} = 1.300,00 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = 156,00 \text{ €/ml/anno}$$

**C) stele:** considerando che si tratta di strutture di tipo più semplice con la necessità di opere provvisorie di fondazione ridotte e con necessità di manutenzione più limitate assumeremo una superficie asservita convenzionale di 1,50 metri da calcolarsi sullo sviluppo lineare della struttura; pertanto, adottando il criterio



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

di stima precedente, considerato che il costo medio della struttura è stato individuato in 150,00 €/mq, ovvero, ipotizzando una altezza media della struttura di 2,00 metri, in 300,00 €/ml. la tariffa unitaria di canone non ricognitorio viene a determinarsi come segue:

$$(50,00 \text{ €/mq} \times 1,50 \text{ m})^{(1)} + 300,00 \text{ €/ml.}^{(2)} = 375,00 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = \mathbf{45,00 \text{ €/ml/anno;}}$$

**D) stele a messaggio variabile:** analogamente al punto precedente si assume convenzionalmente una superficie asservita della larghezza complessiva di 1,5 metri da calcolarsi sullo sviluppo lineare della struttura; adottando il criterio di stima della precedente tipologia e tenendo conto del costo unitario medio più elevato della struttura, pari a 250,00 €/mq, ovvero pari a 500,00 €/ml., la tariffa unitaria di canone non ricognitorio viene a determinarsi come segue:

$$(50,00 \text{ €/mq} \times 1,50 \text{ mq.})^{(1)} + 500,00 \text{ €/ml.}^{(2)} = 575,00 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = \mathbf{69,00 \text{ €/ml/anno}}$$

**E) transenna stradale:** in questo caso, in conseguenza della limitata dimensione delle strutture adotteremo una larghezza convenzionale della superficie asservita di 1 metro da calcolarsi sullo sviluppo lineare della struttura; adottando il criterio di stima precedentemente individuato e tenendo conto del costo unitario della struttura pari a 60,00 €/mq, che, ipotizzando una altezza della struttura di 1 metro resta inalterato, la tariffa unitaria di canone non ricognitorio viene a determinarsi come segue:

$$(50,00 \text{ €/mq} \times 1,00 \text{ mq.})^{(1)} + 60,00 \text{ €/ml.}^{(2)} = 110,00 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = \mathbf{13,20 \text{ €/ml/anno.}}$$

**F) cestino:** nel caso specifico, vista la natura dell'installazione assumeremo convenzionalmente una superficie unitaria, per ogni installazione di 0,50 mq.; adottando il criterio di stima precedentemente individuato e tenendo conto del costo unitario dell'elemento di arredo pari a 80,00 €, la tariffa unitaria di canone non ricognitorio viene a determinarsi come segue:

$$(50,00 \text{ €/mq} \times 1,00 \text{ mq.})^{(1)} + 80,00 \text{ €/ml.}^{(2)} = 130 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = \mathbf{15,60 \text{ €/anno..}}$$

**G) pensilina attesa servizio pubblico:** in questo caso, viste le caratteristiche di tali strutture adotteremo per il calcolo del canone l'effettiva superficie lorda della struttura, determinando il canone unitario da applicare alla stessa; considerando che il valore medio per una struttura si attesta sui 4.000,00 € ed è riferito ad una struttura delle dimensioni di 3,00 m x 1,50 m. determineremo un costo medio della struttura pari a (4.000,00 €/4,50 mq. = 888,89 €/mq., la tariffa unitaria di canone non ricognitorio viene a determinarsi come segue:



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

$50,00 \text{ €/mq}^{(1)} + 888,89 \text{ €/mq}^{(2)} = 938,89 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = 112,67 \text{ €/mq/anno.}$

Nel caso in esame si deve tuttavia tener conto che le strutture svolgono anche una funzione di pubblico servizio, e non sono strutture esclusivamente finalizzate alla installazione pubblicitaria, pertanto si ritiene che in funzione della specifica destinazione la tariffa di canone debba subire un abbattimento del 50% quale riconoscimento di tale funzione, modificandosi in:

$112,67 \text{ €/mq/anno} \times 0,50 = 56,33 \text{ €/mq/anno}$

**H) palina fermata servizio pubblico:** in conseguenza della limitata dimensione della struttura adotteremo una superficie convenzionale asservita di 0,50 mq., di conseguenza adottando il criterio di stima precedentemente individuato e tenendo conto di un costo medio unitario dell'elemento pari a 65,00 €, la tariffa unitaria di canone non ricognitorio viene a determinarsi come segue:

$(50,00 \text{ €/mq} \times 0,50 \text{ mq.})^{(1)} + 65,00 \text{ €}^{(2)} = 90,00 \text{ €.} \times 0,12^{(3)} = 10,80 \text{ €/anno.}$

tenendo conto che la struttura svolge anche una funzione di pubblico servizio, e non è finalizzata esclusivamente alla installazione pubblicitaria, si ritiene che in analogia a quanto determinato per la tipologia precedente la tariffa di canone debba essere abbattuta del 50% quale riconoscimento di tale funzione, modificandosi in:

$10,80 \text{ €/anno} \times 0,50 = 5,40 \text{ €/anno}$

**I) quadro toponomastico:** si tratta di strutture di tipo semplice con la necessità di opere provvisorie di fondazione ridotte e con necessità di manutenzione limitata, assumeremo quindi una superficie asservita convenzionale di 1,00 metro da calcolarsi sullo sviluppo lineare della struttura; pertanto, adottando il criterio di stima già utilizzato, considerato che il costo medio della struttura è stato individuato in 115,00 €/mq, per una altezza della stessa pari ad 1 metro la tariffa unitaria di canone non ricognitorio viene a determinarsi come segue:

$(50,00 \text{ €/mq} \times 1,00 \text{ m})^{(1)} + 115,00 \text{ €/ml}^{(2)} = 165,00 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = 19,80 \text{ €/ml/anno;}$

**L) cartello indicatore su palo stradale:** nel caso in esame si ritiene di adottare convenzionalmente una superficie unitaria asservita ad ogni installazione di 0,50 mq.; nella determinazione del costo unitario di realizzazione, potendosi ipotizzare una utilizzazione di tipo "multiplo" adotteremo un costo unitario



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

costituito dalla somma del costo del singolo cartello indicatore (40,00 €) ed una percentuale del costo di realizzazione del supporto ipotizzando un'incidenza del costo della struttura di sostegno (pari a 100,00 €, che nella presente ipotesi di stima potrà sostenere fino a 20 cartelli) pari al 5%; avremo un canone come di seguito determinato:

$$(50,00 \text{ €/mq} \times 0,50 \text{ mq.})^{(1)} + (40,00 \text{ €/} + (100,00 \text{ €} \times 0,05))^{(2)} = 70,00 \text{ €/mq.} \times 0,12^{(3)} = 8,40 \text{ €/anno.}$$

Nella procedura abbiamo determinato in questo caso un valore di stima che, sebbene riferito ai costi medi di costruzione, è riferito ad una redditività massima delle strutture e al massimo valore dell'area di localizzazione così come riscontrati sul territorio comunale.

Al fine di rendere più aderente al criterio della effettiva redditività di tali strutture la determinazione del canone non ricognitorio (ovvero patrimoniale) si è proceduto quindi a suddividere il territorio comunale in zone omogenee individuando una serie di ambiti territoriali che, tenendo conto della vocazione commerciale delle aree interessate e dei riferimenti estimativi reperiti, permettano una gradualità nella determinazione del canone in base alla localizzazione delle strutture.

Tale procedura è analoga a quella adottata da questo ufficio sia nella stima del canone non ricognitorio per le strutture di tipo edilizio che nella individuazione dei canoni locativi delle aree per la installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile.

Nell'ambito del territorio comunale, eseguendo una analisi sul mercato immobiliare e sulla vocazione specifica delle aree, si sono individuate 7 zone territoriali che si differenziano tra loro per il valore delle aree e per la diversa rilevanza dal punto di vista commerciale, articolate come segue:

- Zona 1 – centro storico / litorale / comparti di elevato interesse commerciale;
- Zona 2 – zona semicentrale;
- Zona 3 – zona intermedia;
- Zona 4 – zona periferica di basso interesse commerciale;
- Zona 5 – zona artigianale;
- Zona 6 – zona industriale;





**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

- Zona 7 – zona agricola;

nell'ambito delle quali, con un criterio di gradualità individuato sulla base dei valori già presi a riferimento per la determinazione del canone non ricognitorio per le strutture di tipo edilizio, e comunque nell'ambito di un abbattimento massimo del 30%, si sono determinati i seguenti abbattimenti rispetto al valore massimo di riferimento già determinato:

- Zona 1 --
- Zona 2 -- 5%
- Zona 3 -- 10%
- Zona 4 -- 15%;
- Zona 5 -- 20%;
- Zona 6 -- 25%;
- Zona 7 -- 30%;

i valori come in precedenza determinati rappresentano la tariffa unitaria del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per l'occupazione di spazi a destinazione pubblica riferito a strutture di tipo pubblicitario che, in dipendenza della zona di effettiva ubicazione, dovranno essere abbattuti delle percentuali come in precedenza determinate.

Per comodità di consultazione si sono riepilogati i dati del canone unitario determinato relativamente alle varie tipologie individuate ed alle zone geografiche di riferimento nella tabella allegata alla presente Relazione.

Si allega inoltre una planimetria del territorio comunale con la rappresentazione cartografica delle zone individuate:

- Zona 1 – velatura di colore rosso;
- Zona 2 – velatura di colore arancione;
- Zona 3 – velatura di colore ocra;
- Zona 4 – velatura di colore giallo;
- Zona 5 – velatura di colore blu;



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

- Zona 6 – velatura di colore azzurro;
- Zona 7 – velatura di colore verde;


IL FUNZIONARIO TECNICO  
RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
TECNICO PATRIMONIALE/TRIBUTARIO  
Geom. Marco Mencioni



**Comune di Livorno**  
**Dipartimento 5 – Lavori Pubblici**  
**Settore Impianti Manutenzioni**  
**Ufficio Tecnico Patrimoniale Tributario**

Livorno 11 marzo 2015

tipologia	descrizione	canone unitario							unità di misura
		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7	
A	cartello pubblicitario	€ 102,00	€ 96,90	€ 91,80	€ 86,70	€ 81,60	€ 76,50	€ 71,40	ml.
B	cartello pubblicitario a messaggio variabile	€ 156,00	€ 148,20	€ 140,40	€ 132,60	€ 124,80	€ 117,00	€ 109,20	ml.
C	stèle	€ 45,00	€ 42,75	€ 40,50	€ 38,25	€ 36,00	€ 33,75	€ 31,50	ml.
D	stèle a messaggio variabile	€ 69,00	€ 65,55	€ 62,10	€ 58,65	€ 55,20	€ 51,75	€ 48,30	ml.
E	transenna stradale	€ 13,20	€ 12,54	€ 11,88	€ 11,22	€ 10,56	€ 9,90	€ 9,24	ml.
F	cestino	€ 12,60	€ 11,97	€ 11,34	€ 10,71	€ 10,08	€ 9,45	€ 8,82	no.
G	pensilina attesa servizio pubblico	€ 112,67	€ 107,03	€ 101,40	€ 95,77	€ 90,13	€ 84,50	€ 78,87	mq.
H	palina fermata servizio pubblico	€ 10,80	€ 10,26	€ 9,72	€ 9,18	€ 8,64	€ 8,10	€ 7,56	no.
I	quadro toponomastico	€ 19,80	€ 18,81	€ 17,82	€ 16,83	€ 15,84	€ 14,85	€ 13,86	ml.
L	cartello indicatore	€ 8,40	€ 7,98	€ 7,56	€ 7,14	€ 6,72	€ 6,30	€ 5,88	no.



- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5
- Zona 6
- Zona 7

---

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

La Presidente  
CEPPARELLO

Il Segretario Generale  
ASCIONE

---

**CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 26 MAG. 2015

L'incaricato alla pubblicazione  
p. La Resp. Ufficio Archivio Protocollo  
Carmela Spada

---

**SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 26 MAG. 2015

Per copia conforme

Livorno,

p.IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	